CAMERA DEI DEPUTATI N. **6104**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1999

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 maggio 1999 (v. stampato Senato n. 3849)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1º giugno 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6104 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

Il protocollo di modifica della Convenzione fiscale italo-argentina (d'ora in avanti « il Protocollo ») ha lo scopo di modificare il paragrafo 3 dell'articolo 24 della vigente Convenzione, riguardante il metodo per evitare la doppia imposizione nella Repubblica argentina.

L'intervento di cui trattasi trae origine da una istanza della controparte, derivante dall'intervenuta modifica della legislazione nazionale, la quale, a sua volta, aveva determinato il passaggio dal sistema impositivo basato sulla territorialità a quello effettuato in base al principio dell'utile mondiale.

La Convenzione attualmente in vigore è stata negoziata nella vigenza del sistema della territorialità, pertanto l'articolo 24 ora vigente, nel disciplinare i metodi per eliminare la doppia imposizione prevede, per quanto concerne l'Argentina (paragrafo 3), l'esclusione dalla base imponibile, sulla quale viene calcolata l'imposta argentina, dei redditi provenienti dall'Italia.

In seguito alla modifica di cui si è riferito, la controparte ha chiesto di sostituire la formula dell'esenzione con quella dell'imputazione, già presente nella Convenzione per quanto riguarda il nostro Paese. Come si è detto, il contenuto del suddetto protocollo si limita proprio ad intervenire sulla disposizione relativa ad eliminare la doppia imposizione sui redditi di fonte italiana.

È comunque appena il caso di ricordare che, costituendo la Convenzione in parola il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione fra gli Stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità, la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6104A
Lire 500